



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)

I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'
Prot. 0002190 del 29/03/2021
A08 (Entrata)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di II grado della provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
del I Ciclo della provincia di Lecce
(peo istituzionali)

e p.c. Al Sig. Prefetto di Lecce
Dott.^{ssa} Maria Rosa TRIO
protocollo.prefle@pec.interno.it

Al sito web – UST Lecce

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 26.3.2021- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicazione

Si porta a conoscenza delle SS.LL che è stata pubblicata sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n° 44 del 26 marzo 2021 l'Ordinanza di cui all'oggetto, per le eventuali determinazioni di competenza.

La presente è pubblicata, unitamente all'allegato, sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it) – Sezione Covid-19.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93

Allegato:
B.U.R.P. 44 del 26.03.2021

Responsabile dell'Istruttoria: Prof. Barba Pietro tel: 0832 235205 – peo: pietro.barba3@posta.istruzione.it ;
Via Cicoletta,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 26 MARZO 2021

n. 44



Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 88

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19..... 22265

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 92

Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia. 22276

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 88

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l'art.1 comma 10 lettera s);

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» e in particolare l'articolo 1;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;

CONSIDERATO infatti che, dalla istruttoria condotta dal competente organo sanitario (Report di monitoraggio della settimana 15-21/3 aggiornato al 25 marzo 2021), trasmessa con nota PROT/25/03/2021/0002537, risulta che l'epidemia in Puglia è ancora in crescita, avendo attestato che il tasso settimanale di contagi è in costante aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un valore regionale, alla data del 25 marzo 2021, pari a 291 casi per 100.000 abitanti;

CONSIDERATO che tali risultanze istruttorie rendono necessaria l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico con Anci, UPI, i Sindaci dei capoluoghi di Provincia, i Presidenti di Provincia, il partenariato istituzionale rappresentato dai sindacati maggiormente rappresentativi e dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, i quali hanno richiesto l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle vigenti in zona rossa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare senza indugio misure più restrittive, al fine di arrestare l'ascesa della curva epidemica, anche al fine di evitare che sia pregiudicata la campagna vaccinale in corso;

RITENUTO al riguardo, ferma la possibilità per i Comuni di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare:

1. di dover vietare gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia, nonché gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le "seconde case" in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
2. di dover limitare gli orari degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal DPCM 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) disponendo la chiusura alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
3. di dover limitare ogni forma di assembramento all'interno degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal medesimo DPCM in zona rossa (art.45), mediante sospensione delle attività limitatamente alle giornate del 28 marzo (domenica delle Palme) del 4 aprile (Santa Pasqua) e del 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2021, ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
4. di dover ribadire che le attività commerciali si svolgano a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dei contenuti di protocolli di sicurezza vigenti;
5. di dover prevedere che l'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), sia svolta dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
6. di dover ribadire che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
7. di dover ribadire che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
8. di dover raccomandare ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile.

PRESO ATTO che restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico all'esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;

Sentito l'Assessore alla salute,

EMANA

la seguente Ordinanza

Art. 1**(seconde case)**

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:

1. sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le "seconde case", salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
2. sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Art. 2**(Attività commerciali)**

1. **Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021**, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
2. **Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo)** sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
3. Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo DPCM.
4. Resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Art.3**(Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**

1. **Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021**, l'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
2. Resta fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di

persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Art. 4
(Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
2. È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

Art. 5
(Sanzioni)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 marzo 2021.

Il Presidente

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA -DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - tipo: Protocollo in USCITA
numero: r_puglia/AOO_005/PROT/25/03/2021/0002537



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

DIREZIONE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai
sensi del DPR. 445/2000 e D.Lgs. n.82/2005
in sostituzione della posta ordinaria.

Al Presidente della Giunta Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano

OGGETTO: Report di monitoraggio settimanale regionale. Aggiornamento al 25.03.2021

Si trasmette la relazione tecnica in oggetto, con la quale si evidenzia, nonostante la classificazione in zona rossa della Regione Puglia a partire dal 15 marzo 2021, che l'epidemia in Puglia, anche se in fase di decelerazione rispetto alla settimana precedente, risulta tuttavia ancora in crescita, anche nella settimana corrente.

Il tasso di incidenza settimanale nella settimana indice 15-21 marzo ha raggiunto 269 casi per 100.000 abitanti; calcolando il tasso di incidenza settimanale al 25 marzo, attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile, come da nota del Ministero della Salute prot. n. 0011227 del 19/07/2021, si evidenzia che i dati risultano in ulteriore crescita portando il tasso dei contagi a 291 casi per 100.000 abitanti.

Tali rilevanze epidemiologiche rendono necessario mantenere il massimo livello di intensità delle misure di contrasto all'epidemia, anche adottando misure - ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa - destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili.

Quanto contenuto in detta relazione rileva proposte organizzative ed operative sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti sino ad oggi. Nel caso si manifestasse l'esigenza di integrare e/o modificare i documenti allegati sulla base di nuovi scenari epidemiologici, nonché di nuove disposizioni normative, provvederemo senza indugio ad inviare i necessari aggiornamenti utili a rivedere i provvedimenti regionali in materia di "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Distinti saluti

Il Direttore
Vito Montanaro

L'Assessore
Pier Luigi Lopalco



Monitoraggio Fase 2

Report Settimanale (15/03-21/03) Regione Puglia

Aggiornamento 25/03/2021

La Direttrice dell'Area Epidemiologia e Care Intelligence

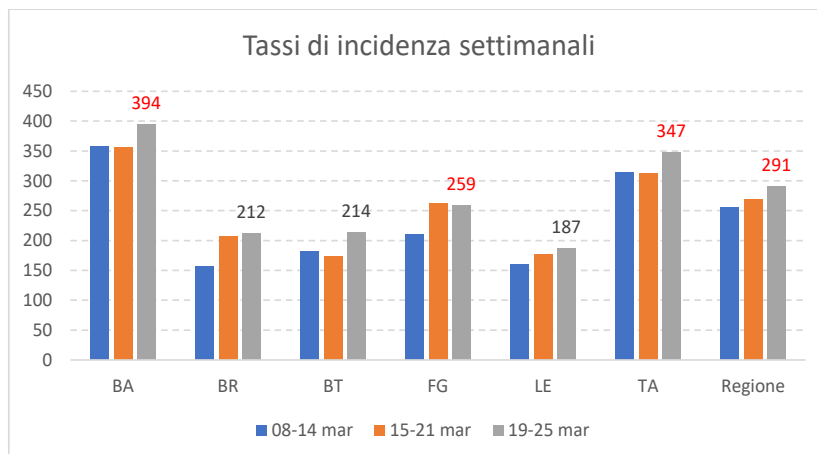
dott.ssa Lucia Bisceglia

Nella settimana di monitoraggio 15/03-21/03 si registra un'ulteriore crescita del numero di nuovi positivi che si attesta a livello regionale al 6%: le province di Bari e Taranto mantengono un andamento stabile, in lieve riduzione risulta la BT mentre sono caratterizzate dall'aumento dei nuovi casi le province di Brindisi (+32%), Foggia (+24%), e Lecce (+10%).

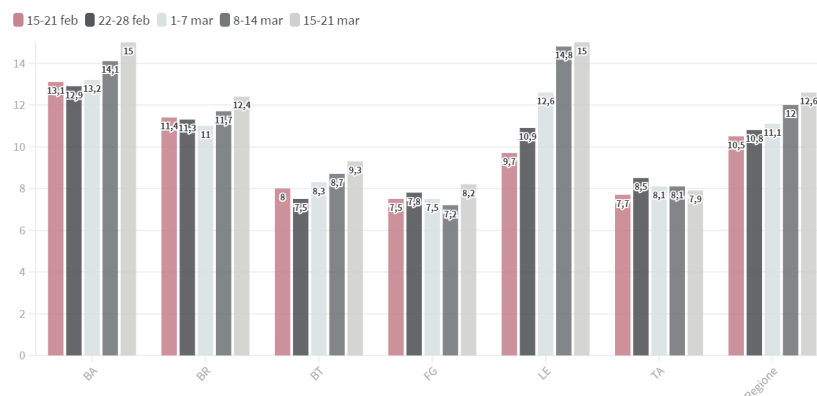
Il tasso di incidenza settimanale ha raggiunto 270 casi per 100.000 abitanti: in provincia di Bari si contano 355 casi per 100.000 abitanti, in provincia di Taranto 312 casi per 100.000 abitanti e in provincia di Foggia 262 casi per 100.000 abitanti.

Calcolando il tasso di incidenza settimanale al 25 marzo, si evidenzia che i dati risultano per tutte le province in ulteriore crescita, nonostante alla regione siano state assegnate le misure di restrizione proprie della zona rossa a partire dallo scorso 15 marzo.

In particolare, considerando il flusso aggregato della Protezione Civile, al 25/03, la variazione percentuale dell'incidenza rispetto ai 7 giorni precedenti risulta pari al 12% in provincia di Taranto e BT, al 9% in provincia di Taranto, al 7% in provincia di Foggia e Bari.



Il numero di test diagnostici, comprensivi dei test antigenici, eseguiti nella settimana, è in crescita (+6%), in particolare a Foggia (+16%) e a Brindisi (+9%), tranne che a Taranto (-1%).



A livello regionale la percentuale di primi test eseguiti con esito positivo è del 17%, in aumento (+1%); se si escludono dal computo i test eseguiti per screening, tale percentuale è pari al 24% (+1%); nel setting territoriale il 32% dei primi tamponi eseguiti risulta positivo (stabile), con i valori più alti a Taranto (47%) e

Foggia (48%). Questi dati indicano una circolazione virale molto sostenuta in tutta la regione e una verosimile sottostima dell'incidenza dei contagi in questi due territori.

L'indice R_t regionale è pari a 1.17, con il limite superiore dell'intervallo di confidenza di 1.14, collocando la regione in uno scenario di tipo 2.



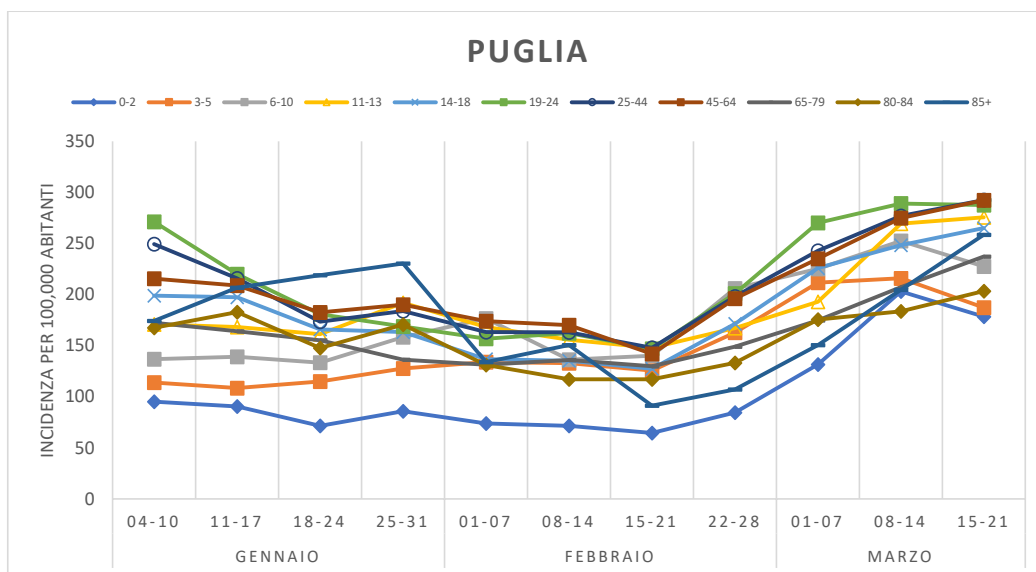
Ultimo aggiornamento: 24/03/2021 - casi importati NON vengono più considerati nel numero di nuovi casi con inizio sintomi nel giorno t (indicazione ISS)

*Serial Interval: 6,6 giorni - Riferimenti bibliografici: Cori et al. (2013), A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics, American journal of epidemiology, 178(9), pp.1505-1512. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt133>.

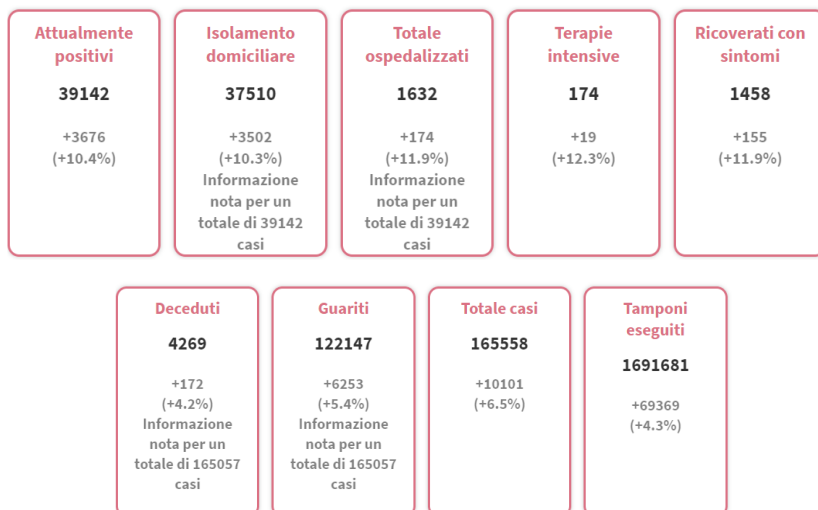
I nuovi focolai registrati sono 180: i contesti di esposizione sono per l'80% di tipo domiciliare/familiare; stati rilevati 4 nuovi focolai scolastici e diversi casi sporadici sono stati segnalati in tutte le province; è stato osservato un grande focolaio nel Salento, con più di 100 casi collegati, legato ad eventi sociali; focolai sono stati registrati anche in locali pubblici, in un gruppo appartamento, in ambienti lavorativi e in un ospedale del tarantino.

Cresce la quota dei soggetti sintomatici alla diagnosi, pari al 30% dei nuovi casi, con il dato più alto a Foggia, dove risulta pari al 46% dei nuovi positivi (+6% rispetto alla settimana precedente).

L'analisi per fascia di età nell'ultima settimana di monitoraggio evidenzia come l'incremento dei casi interessa prevalentemente le classi 85+ (+26%), 65-79 anni (+14%) e 80-84 anni (+11%). Si riducono invece i contagi tra i soggetti di età compresa tra 0-10 anni. Va segnalato che in ogni caso il tasso di incidenza settimanale più elevato si registra nelle classi 25-64 anni (292 casi per 100.000 abitanti nella stessa fascia di età, con un incremento del 6% rispetto alla settimana precedente) e 19-24 anni (287 casi ogni 100.000 abitanti di quella fascia di età), questi ultimi sostanzialmente stabili rispetto alla settimana scorsa. Alla riduzione dei tassi di positività settimanali nelle fasce 0-10 corrisponde un'analoga riduzione nelle attività di accertamento diagnostico; al contrario il tasso di test non sembra associato all'incremento dei contagi tra gli adulti e gli anziani, nei quali si registra un aumento della proporzione dei test con esito positivo, indicando di fatto una maggiore circolazione virale, soprattutto tra le persone di età superiore a 65 anni. Un incremento della quota di test positivi si rileva anche nella fascia 14-18 anni, tra i quali quasi un test diagnostico su 4 risulta positivo (24%).



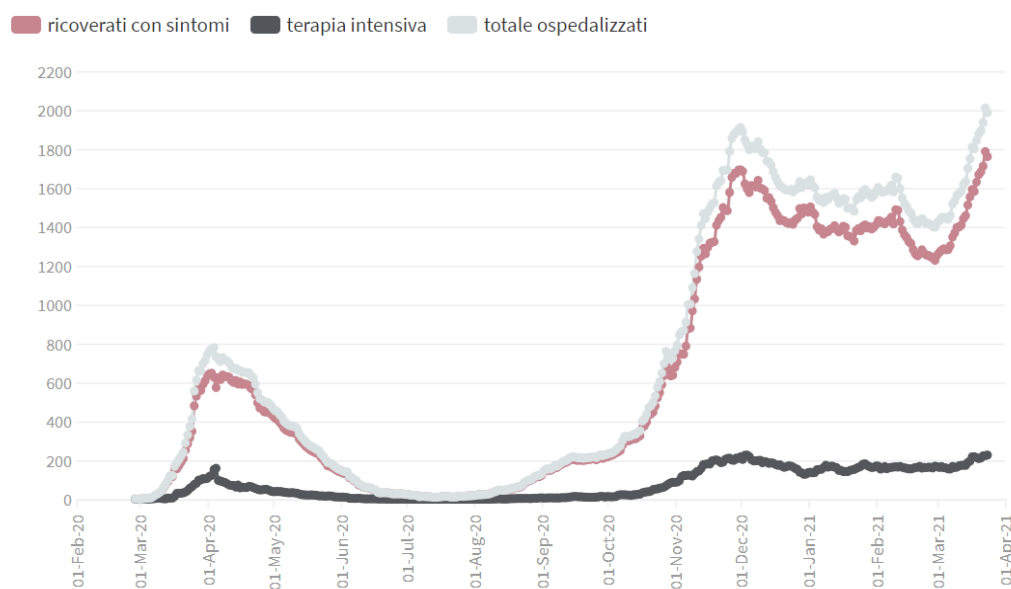
In generale, i nuovi casi registrati nella settimana e ospedalizzati sono, alla data del 21/03, 534 dei 10654 casi positivi (5%); nella settimana indice sono risultati ricoverate con sintomi 1683 persone COVID-19 positive (+225 rispetto alla settimana scorsa), cui si aggiungono 212 ricoveri in terapia intensiva (+38), che saturano al 39% i posti letto di TI e al 49% i posti letto di area medica, con superamento delle soglie ministeriali per entrambi i parametri. Il tavolo di monitoraggio regionale sui posti letto rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto COVID e non COVID ormai in tutta la regione, sia in area medica che in intensiva: le situazioni più problematiche sono rilevate in provincia di Bari e di Taranto, dove la ripresa dei contagi si è registrata prima, ma segnali di saturazione provengono anche dalle province BT e Lecce.



Il tavolo di monitoraggio regionale sui posti letto rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto COVID e non COVID nella provincia di Bari e di Taranto, sia in area medica che in intensiva, ed un progressivo crescente impegno anche in provincia di Lecce e BT.

Alla data del 25/03, sono riportati 1762 ricoverati con sintomi (+158 rispetto alla mediana della settimana scorsa) e 231 ricoveri in Terapia Intensiva (+27), con un ulteriore impegno delle risorse ospedaliere e un incremento del tasso di occupazione che raggiunge il 41% in terapia intensiva.

Andamento (cumulato) giornaliero dei ricoveri



Data aggiornamento: 24/03/2021

L'Rdt al 21 marzo risulta 1.14, superiore al dato nazionale che è sceso al di sotto dell'unità: i dati a disposizione conducono, a parità di condizioni, ad una stima di ulteriore crescita dell'incidenza settimanale che porterebbe la Regione a 333 casi per 100.000 tra 7 giorni e a 379 casi per 100.000 abitanti tra 14 giorni (rispetto alla data del 24/03). Un andamento di questo tipo determinerebbe un ulteriore impatto sulla rete ospedaliera, determinando gravi criticità nella capacità di assicurare assistenza ai pazienti, COVID e non COVID, soprattutto considerando che, nell'ultima settimana, l'incidenza appare trainata prevalentemente da contagi in classi di età avanzate.

Alla luce di queste considerazioni, si può concludere che l'epidemia in Puglia, anche se in misura inferiore rispetto alla settimana precedente, risulta tuttavia ancora in crescita, anche nella settimana in corso.

Si ritiene pertanto necessario mantenere il massimo livello di intensità delle misure di contrasto all'epidemia, anche valutando l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 92

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

RICHIAMATO l'art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del citato DPCM del 2 marzo che statuisce, in caso di classificazione in Zona Rossa, la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

VISTO l'allegato 24 del decreto medesimo che individua tra le attività non sospese esclusivamente le lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; le lavanderie industriali; le tintorie; i servizi di pompe funebri e attività connesse.

PRESO ATTO che al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l'inclusione dei c.d. Servizi di cura degli animali da compagnia (identificati dal codice ATECO 96.09.04) tra i servizi non sospesi, né tantomeno risulta inserita tra quelli sospesi;

RITENUTO che l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia sia necessaria per la salute e il benessere degli animali d'affezione, non sussistendo peraltro evidenze scientifiche che attribuiscono agli animali da compagnia un ruolo epidemiologico nella diffusione del COVID-19 all'uomo;

CONSIDERATO che tali indispensabili servizi, possano essere svolti, previo appuntamento, a condizione che sia acquisita l'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, limitando in ogni caso il contatto tra il cliente e l'esercente e prevedendo che il contatto e la gestione dell'animale da compagnia avvengano utilizzando i mezzi di protezione personale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, allo stato dell'attuale quadro provvedimentale e normativo vigente, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia,

EMANA

la seguente Ordinanza

1. A far data 26 marzo 2021, e per tutta la durata del periodo emergenziale, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia, allorquando la Regione Puglia sia collocata

con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, l'attività dei servizi di cura degli animali di compagnia, come identificata in premessa, è consentita, previo appuntamento a condizione che sia acquisita l'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19; la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità che limitino all'essenziale i contatti tra l'esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

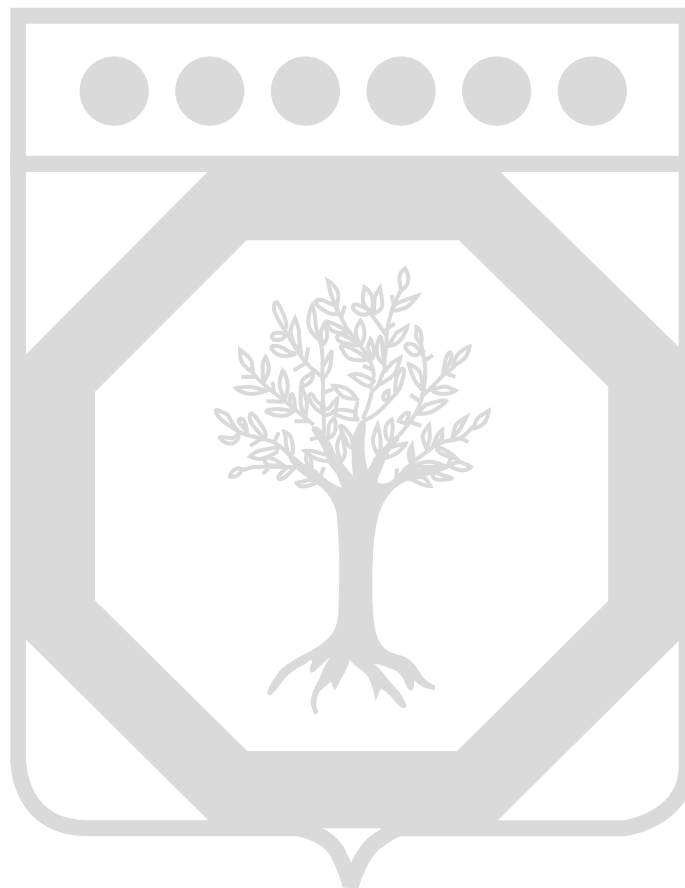
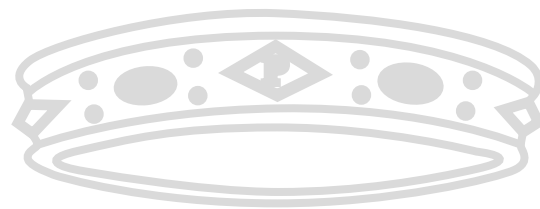
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 marzo 2021.

Il Presidente

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)



MONACO
FRANCESCO
26.03.2021
15:06:40
UTC